



PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO 8
Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili

REGOLAMENTO

**per la PARTECIPAZIONE delle LIBERE FORME
ASSOCIATIVE, COOPERATIVE SOCIALI e FONDAZIONI,
e la ISTITUZIONE del REGISTRO PROVINCIALE**

Approvato con Delibera del Commissario Straordinario con poteri del
Consiglio Provinciale in data 18-12-2013 n.43 reg.



PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO 8
Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 Istituzione del Registro	pag. 3
Art. 2 Condizioni e modalità per l'iscrizione nel Registro	pag. 4
Art. 3 Iscrizione e cancellazione dal Registro	pag. 5
Art. 4 Validità, decadenza e rinnovo dell'iscrizione al Registro	pag. 6
Art. 5 Integrazione della domanda, rigetto della richiesta di iscrizione e ricorso	pag. 6
Art. 6 Pubblicità del Registro	pag. 7
Art. 7 Diritto di iniziativa	pag. 8
Art. 8 Consulte	pag. 8
Art. 9 Informazione	pag. 8
Art. 10 Partecipazione alla missione dell'Ente	pag. 9



PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO 8
Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili

Art. 1

Istituzione del Registro

1. E' istituito , ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, e sue modifiche ed integrazioni, e dell'art. 38 dello Statuto della Provincia di Brindisi il Registro Provinciale delle libere forme associative, cooperative sociali e fondazioni. Le finalità di tale istituzione è la valorizzazione delle libere forme associative, mediante la loro partecipazione e il loro coinvolgimento a servizio della collettività.
2. Il Registro è conservato presso il Servizio Politiche Sociali.
3. Il Registro è articolato nelle seguenti sezioni, distinte per tipologia di soggetto:
 - Cooperative sociali (A, B, A/B, C);
 - Fondazioni;
 - Libere forme associative (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, libere forme associative ONLUS, libere forme associative);
4. Ciascuna sezione per tipologia di soggetto si sviluppa nelle seguenti aree tematiche:
 - a) Politiche di *welfare* e servizi socio-sanitari alla persona;
 - b) Pari opportunità;
 - c) Politiche e servizi per i giovani;
 - d) Cittadinanza attiva;
 - e) Solidarietà internazionale e pace;
 - f) Ecologia, ambiente e tutela del territorio;
 - g) Cultura e beni culturali;



PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO 8
Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili

- h) Educazione, istruzione e formazione professionale;
- i) Sport , spettacolo e tempo libero;
- j) Turismo;
- k) Protezione civile.

5. Ogni soggetto, che richiede iscrizione, deve aver cura di indicare, in ragione delle proprie finalità statutarie e dell'attività effettivamente svolta, non più di tre aree tematiche di intervento, graduandole in ordine di priorità.

Art. 2

Condizioni e modalità per l'iscrizione al Registro

1. Possono richiedere di essere iscritti al Registro le libere forme associative, le cooperative sociali e le fondazioni che:
 - a) abbiano sede legale nel territorio della provincia di Brindisi;
 - b) non abbiano fine di lucro;
 - c) siano effettivamente operanti, da almeno un anno, in base alle proprie disposizioni statutarie;
 - d) svolgano attività che possa considerarsi di interesse provinciale.

2. Gli organismi di cui al comma 1 presentano al Dirigente competente domanda di iscrizione al Registro su apposito modulo fornito dall'Amministrazione, da compilarsi in ogni sua parte, nel quale devono essere almeno indicati e/o attestati:
 - denominazione, ragione sociale e sede legale;
 - tipologia del soggetto;
 - rappresentante legale e/o eventuale referente;
 - oggetto, finalità sociali e assenza di scopo di lucro;



PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO 8
Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili

- numero di soci o aderenti;
- democraticità interna, ovvero l'eleggibilità libera degli organi elettivi;
- eventuali attività di pubblica utilità da svolgersi in collaborazione con la Provincia;
- area/e tematica/che in cui si chiede l'inserimento, avendo cura di indicare, in ragione delle proprie finalità statutarie e dell'attività effettivamente svolta, non più di tre aree tematiche di intervento, graduandole in ordine di priorità;

Devono essere allegati alla domanda, almeno:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto o l'accordo scritto tra le parti costitutivo dell'associazione, da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza di fini di lucro;
- certificazione dello stato di ONLUS, se posseduto;
- attestazione della eventuale iscrizione allo specifico Albo Regionale, se dovuta e posseduta, con specificazione degli estremi del provvedimento regionale di iscrizione;
- curriculum del soggetto richiedente, datato e firmato dal legale rappresentante.

Art. 3

Iscrizione e cancellazione dal Registro

1. Ogni anno, dall' 1 al 30 aprile e dall'1 al 30 novembre, può presentarsi richiesta di iscrizione al Registro al Dirigente competente, secondo le modalità indicate all'art.2.
2. Quest'ultimo, nell'adottare, entro i trenta giorni successivi, il provvedimento di iscrizione al Registro di tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta nei termini, e che siano risultati in possesso dei requisiti di cui all'art.2, determina altresì:
 - l'aggiornamento del registro stesso;



PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO 8
Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili

- la cancellazione dal Registro nei casi di perdita accertata delle condizioni e/o requisiti previsti all'art. 2.
- la presa d'atto dell'intervenuta decadenza per mancata restituzione della scheda di rilevazione, concernente il soggetto stesso e l'attività svolta entro i termini previsti dal successivo art. 4.

Art. 4

Validità, decadenza e rinnovo dell'iscrizione al Registro

1. L'iscrizione al Registro ha validità triennale, decorrente dalla data di esecutività del provvedimento che l'attesta.
2. Ogni soggetto iscritto ha l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione significativa dei dati dichiarati nel modulo di domanda di iscrizione.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Provincia di Brindisi provvede ad inoltrare ad ogni soggetto iscritto apposita scheda di rilevazione, concernente il soggetto stesso e l'attività svolta, da compilarsi in ogni sua parte, sottoscrivere a cura del legale rappresentante e restituirsi al Dirigente competente, a pena di decadenza, entro il 30 aprile successivo.
4. Nel caso di sopravvenuta decadenza, l'iscrizione si può rinnovare solo a decorrere dall'inizio del triennio successivo.
5. In ogni caso, la restituzione dei dati richiesti nell'apposita scheda di rilevazione è presupposto dell'eventuale richiesta di rinnovo dell'iscrizione.



PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO 8
Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili

Art. 5

Integrazione della domanda, rigetto della richiesta di iscrizione e ricorso

1. Il Dirigente competente, qualora ritenga necessaria, ai fini del completamento dell'istruttoria, l'integrazione della documentazione presentata e/o delle informazioni ricevute, ne fa richiesta direttamente al soggetto interessato.
2. La domanda è rigettata per mancata soddisfazione delle condizioni o mancato possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, oltre che per inosservanza dei termini.
3. In ogni caso, va comunicato il motivo di tale determinazione negativa entro 60 giorni dall'adozione dello specifico atto dirigenziale.
4. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso:
 - giurisdizionale, nei termini di legge;
 - gerarchico;
 - straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1997.

Art. 6

Pubblicità del Registro

1. Il Registro provinciale, nonché gli aggiornamenti, sono pubblicati all'Albo Pretorio unitamente ai provvedimenti che li approvano.



PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO 8
Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili

2. Il Registro è pubblicato sul portale dell'Ente a cura del Servizio 8 ed è consultabile presso la sede di quest'ultimo o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia.

Art. 7

Diritto di iniziativa

1. Almeno cinque soggetti iscritti al presente Registro possono presentare proposte scritte di deliberazione consiliare.

2. Le proposte di deliberazione consiliare devono concretarsi in un formale testo di provvedimento congruamente motivato e documentato e sono presentate, per il perfezionamento del procedimento istruttorio, al Rappresentante Legale della Provincia.

Art. 8

Consulte

1. Ciascuna libera forma associativa può designare propri rappresentanti nelle consulte, istituite dalla Provincia ai sensi delle disposizioni dello Statuto, secondo le modalità contenute nell'apposito Regolamento che disciplina le attività delle consulte provinciali.

Art. 9

Informazione

1. Nella sede dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, gli iscritti possono richiedere copia dello Statuto, dei Regolamenti della Provincia, prendere visione delle deliberazioni di



PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO 8
Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili

Consiglio e della Giunta, delle pubblicazioni dell'Ente, dei beneficiari dei contributi della Provincia, nel rispetto della normativa di legge e di quella regolamentare dell'Ente.

Art. 10

Partecipazione alla missione dell'Ente

1. I soggetti iscritti al presente Registro possono accedere alle richieste di contributi, nelle diverse aree tematiche individuate, finalizzati alla realizzazione di progetti e/o iniziative, che rientrino nel loro mandato statutario e concorrano alla missione o alle finalità dell'Ente. Essi possono altresì partecipare a procedure concertative, selettive, o di altra natura, volte alla realizzazione di interventi, iniziative, o servizi complessi, per i quali l'Ente ritenga opportuno il coinvolgimento, la partecipazione, o la *partnership*, secondo principi di *welfare* comunitario, delle tipologie di soggetti, iscrivibili al Registro.

2. I soggetti iscritti al presente Registro possono concorrere, unitamente alla Provincia di Brindisi e agli altri Enti locali nella realizzazione di progettualità volte a ideare, organizzare e gestire ambiti logistici per condividere in un luogo fisico comune, attività in rete, nuovi progetti, iniziative culturali, musicali, associative.